

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2157 Anno 2022

Presidente: SCODITTI ENRICO

Relatore: GORGONI MARILENA

Data pubblicazione: 25/01/2022

ORDINANZA

sul ricorso 25618-2020 proposto da:

GERARD PIETRO, GERARD IVONNE, domiciliati in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE
ASOLE;

- *ricorrenti* -

nonchè contro

GHUICHARDAZ SILVIO, GERARD SANTINO, CARLIN
MARIA EMMA, in proprio e quali procuratori speciali di
GUICHARDAZ CELESTINO, GUICHARDAZ ROSINA,
CARLIN GIOVANNI, CARLIN ANITA VITTORINA,
GUICHARDAZ PIERINA, GUICHARDAZ ROSETTA E
GERARD SILVIO;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 571/2020 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 28/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

Rilevato che:

Pietro e Ivonne Gerard, affidandosi a due motivi, ricorrono per la cassazione della sentenza n 571/2020, notificata in data 1 luglio 2020, della Corte d'Appello di Torino.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli intimati.

La vicenda trae origine dal decreto n. 499/2015, emesso dal Tribunale di Aosta, che ingiungeva agli odierni ricorrenti il pagamento, a favore degli eredi di Celestina Guichardaz, della somma di euro 25.882,84, oltre agli interessi annui, nella misura dell'8%, dal 15 febbraio 2008, oggetto di un prestito loro concesso dalla *de cuius*, che i mutuatari avrebbero riconosciuto con una scrittura privata in data 15 febbraio 1991, dalla quale si evinceva che era stata pattuita la corresponsione degli interessi all'8% in cambio della possibilità di posticipare la restituzione della somma: restituzione che era stata subordinata alla richiesta della *de cuius* in caso di fabbisogno previo preavviso di un mese, e che era stata oggetto di una richiesta di adempimento risalente al 17 marzo 2014.

Pietro e Ivonne Gerard si opponevano, eccependo la prescrizione sia del credito alla restituzione della somma capitale sia del credito alla corresponsione degli interessi, deducendo l'indeterminatezza della scrittura del 15 febbraio 2001; inoltre, Pietro Gerard disconosceva la sottoscrizione in

calce alla scrittura privata e Ivonne Gerard eccepiva l'avvenuta restituzione della somma capitale

Il Tribunale di Aosta, con la sentenza n. 172/2017, revocava il decreto ingiuntivo opposto, perché riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione stante che, in assenza di alcun impedimento giuridico, il diritto alla restituzione del capitale era stato esercitato tardivamente solo con la lettera raccomandata del 17 marzo 2014 e che, scaduto nel 2001 il termine per l'esercizio del credito restitutorio, nel 2006 si era prescritto anche il credito agli interessi, ai sensi dell'art. 2949 n. 4 c.c.

Gli eredi di Celestina Guichardaz impugnavano la suddetta decisione, affermando che il Tribunale avesse fatto erronea applicazione della disciplina della prescrizione, non avendo tenuto conto degli atti di interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c. né del riconoscimento del diritto da parte dei creditori fino all'anno 2007, giacché al puntuale pagamento degli interessi, con cadenza annuale, avrebbe dovuto riconoscersi effetto ricognitivo del debito atto ad interrompere il termine di prescrizione, senza necessità di ulteriori atti interruttivi.

La Corte d'Appello, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva il gravame, ritenendo, per quanto ancora di interesse, che Ivonne Gerard non avesse contestato di avere ricevuto la somma di L. 50.000.000, in quanto, pur senza ammissione di debito, aveva affermato di avere adempiuto l'obbligazione assunta nei confronti di Celestina Guichardaz, che dalla scrittura privata del 15 febbraio 1991 si evincesse che Pietro ed Ivonne Gerard avevano ricevuto la somma indicata con l'interesse dell'8%, e che, dalle annotazioni in calce alla scrittura privata anno per anno fino al 31 marzo

2007, da parte della mutuante, delle somme ricevute a titolo di interessi, si desumesse la rinuncia a far valere la prescrizione. Condannava, pertanto, in solido Pietro e Ivonne Gerard al pagamento della somma di euro 25.882,34 maggiorata degli interessi convenzionali a far data dal 20 marzo 2009.

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

Considerato che:

1. Con il primo motivo è dedotta la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto del disconoscimento della scrittura privata, contenente anche le annotazioni relative al versamento degli interessi, da parte di Pietro Gerard ex art. 214 c.p.c. con eccezione formulata sin dall'atto di costituzione nel giudizio di primo grado, reiterata in tutti gli scritti difensivi dinanzi al Tribunale di Aosta, accolta da quest'ultimo, e riproposta nel giudizio di appello attraverso la comparsa di costituzione e le successive comparse conclusionali. Né avrebbe considerato che Ivonne Gerard aveva, a sua volta, negato la ricorrenza della pretesa creditoria, dichiarando di non dovere nulla a qualsiasi titolo agli eredi di Celestina Guichardaz avendo già adempiuto all'obbligazione restitutoria nel 2007. Errata sarebbe anche la conclusione tratta dalla Corte d'Appello in ordine all'effetto interruttivo della prescrizione determinata dal pagamento degli interessi sulla somma mutuata, stante che gli appellanti a fondamento della loro pretesa creditoria adducevano la lettera

4

del 17 marzo 2014, nella quale veniva rappresentato che dal 2008 non erano stati più corrisposti interessi.

2. Il motivo è inammissibile.

3. Gli appellanti avevano l'onere di riproporre espressamente l'eccezione di disconoscimento ex art. 346 c.p.c.: onere che nel caso di specie non risulta soddisfatto, considerando che quanto affermato a tal proposito a p. 22 del ricorso, e cioè il rinvio ad eccezioni e conclusioni di primo grado, non soddisfa l'esigenza che la riproposizione dell'eccezione sia espressa e non basta ad evitare che l'eccezione venga considerata rinunciata. Per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., l'appellante, infatti, ha l'onere di riproporre, a pena di formazione del giudicato implicito, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, manifestando in modo chiaro e preciso la propria volontà di chiederne il riesame al giudice superiore (Cass. 13/11/2020, n. 25840).

4. Con il secondo motivo è lamentata la violazione ed errata applicazione degli artt. 2946 e 2948 n. 4 c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto che, avendo proceduto al pagamento degli interessi, fino al 31 marzo 2007, Pietro e Ivonne Gerard avessero fino a quella data riconosciuto di essere debitori della somma mutuata, perché il pagamento configura rinuncia a far valere la prescrizione. La richiesta degli eredi di Celestina Guichardaz era stata fondata su due documenti: la scrittura privata del febbraio 2001 e la richiesta di pagamento risalente al marzo 2014. La scrittura privata non conteneva alcun termine restitutorio, avendo le parti convenuto che la somma maggiorata degli interessi avrebbe potuto essere richiesta al fabbisogno un mese prima; la lettera

4

del 2014 precisava che gli interessi non erano stati più corrisposti dal 2008.

4.1. Ulteriore censura mossa alla sentenza impugnata è quella di non avere rilevato la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. del diritto alla percezione degli interessi convenzionali.

5. Il motivo merita accoglimento, in entrambe le sue articolazioni.

5.1. In primo luogo, occorre osservare che perché sussista una rinuncia tacita alla prescrizione, ai sensi dell'art. 2937, comma 3, c.c., è necessario l'accertamento di una incompatibilità assoluta tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, vale a dire che nel comportamento del debitore deve essere insita, senza possibilità di una diversa interpretazione, l'inequivocabile volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente e azionabile quel diritto che si era invece estinto.

Dal comportamento tenuto dai ricorrenti nel caso di specie, la Corte territoriale ha erroneamente desunto la rinuncia tacita alla prescrizione, perché non ha considerato che l'obbligazione del pagamento degli interessi è autonoma, seppure accessoria, rispetto a quella avente ad oggetto la restituzione della somma capitale. Proprio poiché l'obbligazione di pagamento di una somma di danaro è distinta da quella di pagamento degli interessi su di essa, è possibile che il debitore rinunci alla prescrizione dell'una senza che ciò implichi anche la rinuncia a quella dell'altra (Cass. 30/12/1997, n. 13097 ; Cass. 27/11/2009, n. 25047).

4

5.2. Segnatamente, questa Corte ha avuto occasione di affermare che l'obbligazione relativa agli interessi è legata da un vincolo di accessorieta' all'obbligazione principale solo nel momento genetico e le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dagli atti interruttivi riguardanti esclusivamente quest'ultima e che, costituendo una prestazione dovuta in base ad una *causa debendi* continuativa, la relativa prescrizione è quella quinquennale regolata dall'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. Cass. 14/03/2007, n. 5954; Cass. 30/03/2001, n. 4704). A diversa conclusione può pervenirsi soltanto ove l'obbligazione per interessi attenga ad un debito unico, rateizzato in prestazioni periodiche di eguale o di diverso importo, che costituiscano adempimento parziale di un'unica obbligazione principale, giacché unicamente in tale caso, che nella specie non ricorre, dovendo le varie prestazioni essere considerate nel loro insieme ai fini dell'adempimento, l'identità della *causa debendi* della prestazione principale e di quella accessoria comporta che il termine di prescrizione inizia a decorrere per entrambe dal momento utile per il pagamento dell'ultima rata del debito principale e viene ad identificarsi anche per gli interessi con quello ordinario decennale (Cass. 03/05/2011, n. 9695; Cass. 27/11/2009, n. 25047).

5.3. In aggiunta, va rilevato che, pur potendo il riconoscimento di un debito - quale atto interruttivo della prescrizione - risultare da qualsiasi atto o fatto che implichi, comunque, l'esistenza del diritto, il pagamento parziale non propaga il suo effetto interruttivo della prescrizione all'intera posta (cfr. Cass. 16/11/2007, n. 23746) e, in ogni caso, l'autonomia del credito per interessi da quello per capitale e la natura continuativa della sua *causa debendi* escludono che il riconoscimento del capitale e l'integrale pagamento degli

4

interessi già maturati, possano comportare il riconoscimento del credito per interessi futuri.

5.4. Va accolta anche la seconda censura prospettata dai ricorrenti, perché il giudice *a quo* non ha verificato se ricorressero o meno i presupposti per ritenere prescritto il diritto alla percezione degli interessi pattuiti in applicazione di quanto precisato supra § 5.2.

6. In definitiva, va dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, è meritevole di accoglimento il secondo; di conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa viene rinviata alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, ritiene fondato il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione civile, sottosezione Terza, della Corte Suprema di Cassazione in data 14/12/2021.

Il Presidente
Enrico Scoditti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 GEN 2022
RICORRENZA ESPERTO
Silvia Silica